

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 1966

(62^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GARLATO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Proroga dell'esercizio per conto dello Stato della ferrovia metropolitana di Roma (linea Termini-EUR) » (1420-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 866
CROLLALANZA	866
FLORENA, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile	866
LOMBARDI, relatore	866

« Modifiche all'articolo 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, contenente norme per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici » (1509) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	867, 869, 870
ADAMOLI	869
CROLLALANZA	868, 869, 870
DE' COCCI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	869, 870
DE UNIERICHTER	869
ZANNIER, relatore	868, 869

« Studio dei particolari problemi del sottosuolo in connessione con il problema delle comunicazioni tra il centro storico di Venezia e la terraferma » (1461) (D'iniziativa dei senatori Tolloy, Ferroni e Zannier) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE	Pag. 870, 871, 872
ADAMOLI	871
DE' COCCI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	871, 872
ZANNIER	870

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Adamoli, Bernardi, Chiariello, Corbellini, Crollalanza, Deriu, De Unterrichter, Fahretti, Ferrari Francesco, Focaccia, Garlato, Genco, Guanti, Indelli, Jervolino, Lombardi, Massobrio, Spasari, Spataro, Spezzano, Vergani, Vidali e Zannier.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici de' Cocci e per i trasporti e l'aviazione civile Florena.

LOMBARDI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Proroga dell'esercizio per conto dello Stato della ferrovia metropolitana di Roma (linea Termini-EUR) » (1420-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dell'esercizio per conto dello Stato della ferrovia metropolitana di Roma (linea Termini-EUR) », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

LOMBARDI, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, torna al nostro esame, con il numero 1420-B, un disegno di legge che la 7^a Commissione del Senato ha approvato nella seduta del 14 dicembre 1965 e che la 10^a Commissione della Camera dei deputati, nella seduta del 30 marzo 1966, ha modificato solo formalmente per quanto riguarda la copertura della spesa prevista; tale spesa, comunque, rimane contenuta nel limite di lire 1.800 milioni, secondo il testo approvato dal Senato.

Su proposta della Commissione bilancio della Camera dei deputati si è soltanto adottata una migliore dizione del secondo comma dell'articolo 1, che viene diviso in due commi distinti, e si è perfezionato, ripetuto, solo formalmente il testo del primo comma dell'articolo 2 riguardante l'onere derivante dalla concessione dei sussidi integrativi di esercizio per la ferrovia metropolitana in oggetto.

Fatte queste precisazioni, e ritenendo superfluo tornare sul merito del disegno di legge in esame, non mi resta che invitare gli onorevoli senatori ad esprimere il loro voto favorevole al nuovo testo.

CROLLALANZA. Concordo con lo onorevole relatore nel ritenere che il disegno di legge in esame vada senz'altro approvato, in quanto la Camera dei deputati non vi ha introdotto che modifiche di pura e semplice forma.

Approfitto tuttavia di questa occasione per pregare il presidente Garlato di adoperarsi

presso il Ministero dei lavori pubblici affinché il problema dello sviluppo organico della rete metropolitana romana, sul quale la 7^a Commissione ebbe ad approvare un apposito ordine del giorno in occasione della prima discussione del provvedimento, venga al più presto affrontato con iniziative concrete.

FLORENA, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile. Il Governo concorda con le conclusioni dell'onorevole relatore ed invita la Commissione ad esprimere voto favorevole al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Assicurando il senatore Crollalanza che mi farà interprete della sua istanza nella sede competente, poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo approvato dal Senato:

Art. 1.

L'esercizio per conto dello Stato della ferrovia metropolitana di Roma (linea Termini-EUR), da effettuarsi dalla Società tranvie e ferrovie elettriche di Roma (STEFER) ai sensi della legge 15 maggio 1954, n. 272, per un periodo di tre anni dalla data di attivazione della ferrovia, è prorogato di dieci anni.

In pendenza della stipula dell'atto di proroga dell'esercizio provvisorio, che sarà approvato con decreto dei Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e del tesoro, sentito il Consiglio di Stato, e registrato col pagamento dell'imposta fissa, potranno essere accordati alla STEFER sussidi integrativi di esercizio ai sensi dell'articolo 27 del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, salvo conguaglio. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni.

Dò ora lettura dei due commi con i quali la Camera dei deputati ha sostituito il secondo comma dell'articolo 1:

« In pendenza della stipula dell'atto di proroga dell'esercizio provvisorio, che sarà approvato con decreto dei Ministri dei tra-

sporti e dell'aviazione civile e del tesoro, sentito il Consiglio di Stato, e registrato col pagamento dell'imposta fissa, potranno essere accordati alla STEFER sussidi integrativi di esercizio ai sensi dell'articolo 27 del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, salvo conguaglio.

A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni ».

Poichè nessuno domanda di parlare, li metto ai voti.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

All'onere derivante dalla concessione dei sussidi integrativi di esercizio, di cui al precedente articolo, si provvede, per lire 700 milioni, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 574 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64; per lire 200 milioni, in deroga alla citata legge 27 febbraio 1955, n. 64, con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 580 del medesimo stato di previsione per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964; per lire 200 milioni, con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1965; e, per lire 700 milioni, con riduzione del corrispondente fondo del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Tale articolo era stato approvato dal Senato nella seguente formulazione:

All'onere derivante dalla concessione dei sussidi integrativi di esercizio, di cui al precedente articolo, si provvede, per lire 700

milioni, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del fondo iscritto al capitolo n. 574 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64; per lire 200 milioni, a carico del fondo iscritto al capitolo n. 580 del medesimo stato di previsione per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964; per lire 200 milioni, con riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dell'anno finanziario 1965 e, per lire 700 milioni, con riduzione del corrispondente fondo dell'anno 1966.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo nel testo modificato dalla Camera.

(È approvato).

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, contenente norme per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici » (1509)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, contenente norme per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, del quale do lettura:

Articolo unico.

Il limite di spesa previsto dal secondo comma dell'articolo 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1947,

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.)62^a SEDUTA (4 maggio 1966)

n. 1095, e dalla legge di ratifica 23 febbraio 1952, n. 133, è stabilito in lire 10 milioni.

ZANNIER, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge n. 1509 al nostro esame riguarda la modifica all'articolo 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, relativo alle norme per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.

Normalmente le opere di carattere pubblico vengono effettuate mediante regolari appalti. Il Regolamento però prevede, al Capitolo IV, l'esecuzione di certe opere con il sistema in economia, cioè in amministrazione diretta. Tali opere, che sono eseguite sotto la diretta responsabilità degli ufficiali del Genio civile, riguardano principalmente:

1) le riparazioni urgenti lungo le strade statali di guasti avvenuti in seguito a frane, inondazioni, crollo di manufatti, eccetera, nei limiti di quanto è strettamente necessario per ristabilire il traffico;

2) la difesa dalle inondazioni per piene di fiumi o torrenti;

3) le demolizioni dei fabbricati o manufatti pericolanti che possano pregiudicare la pubblica incolumità, ed altre opere analoghe.

Le modalità per l'esecuzione dei lavori in economia di cui sopra sono previste dal sopracitato Regolamento negli articoli che vanno dal n. 67 al n. 74. In particolare, l'articolo 69 prevede i provvedimenti in casi di urgenza e l'articolo 70 i provvedimenti in casi di somma urgenza.

L'articolo 70 dice, infatti: « In circostanze di somma urgenza, nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, si dovrà redigere un processo verbale nel quale, in modo preciso e succinto, siano descritti i guasti avvenuti, le conseguenze di essi, le cause che li produssero ed i modi per ripararli ». L'autorizzazione per eseguirli sarà chiesta dall'ingegnere capo per telegramma

direttamente al Ministero, indicando la spesa presumibile.

L'ingegnere capo in tali casi potrà disporre l'immediata esecuzione dei lavori « sino alla concorrenza di lire 5.000 ». Il detto limite è stato elevato a lire 1.000.000 dall'articolo 2 del decreto-legge 25 luglio 1947, n. 1095 e a lire 2.000.000 con la legge di ratifica 23 febbraio 1952, n. 133.

Le recenti dolorose esperienze, per quanto concerne sia le esondazioni di fiumi e torrenti che i franamenti lungo le strade in genere, hanno dimostrato che tale importo, in relazione all'entità dei danni verificatisi ed all'aumento del costo della manodopera, dei mezzi meccanici, dei materiali occorrenti, è del tutto inadeguato per assicurare la pubblica incolumità e per le riparazioni urgenti e necessarie al fine di evitare danni di notevole entità alle opere pubbliche.

È stato, pertanto, predisposto il presente disegno di legge, con il quale si propone di elevare l'importo dei lavori che possono essere ordinati nei casi di somma urgenza da lire 2.000.000 a lire 10.000.000.

Si tenga presente che, ove durante l'esecuzione dei lavori in economia si riconosca insufficiente la somma presunta, l'ingegnere capo presenterà, in base all'articolo 71, perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione della eccedenza di spesa.

Desidero inoltre far presente agli onorevoli senatori che il provvedimento in esame è vivamente auspicato non solo dagli uffici del Genio civile ma, in particolar modo, da quelli dell'ANAS; infatti, l'attuale importo di due milioni di lire, per i lavori che possono essere ordinati nei casi di somma urgenza, si dimostra del tutto insufficiente, in quanto basta, ad esempio, una qualsiasi opera di riparazione stradale per far superare tale limite.

Pertanto, dopo la sommaria relazione che ho fatta, non mi resta che invitare la Commissione ad approvare le norme in oggetto.

CROLLANZA. Sono senz'altro favorevole all'approvazione del disegno di legge, solo proporrei di elevare ulteriormente il limite di spesa di cui trattasi da 10 milioni, per esempio, a 15 o a 20.

Infatti, mentre la cifra di 10 milioni può essere sufficiente per i lavori di pronto intervento derivanti dalla rottura degli argini di un piccolo fiume, essa si dimostra del tutto inadeguata, per esempio, nel caso di terremoti o di grosse calamità; pertanto, penserei che sarebbe auspicabile rivedere la cifra fissata nel testo del disegno di legge.

A D A M O L I . Desidero fare la stessa osservazione del senatore Crollanza, poichè sembra anche a me che la cifra di 10 milioni sia insufficiente per gli scopi che il provvedimento si prefigge.

P R E S I D E N T E . Le considerazioni dei senatori Crollanza ed Adamoli sono senz'altro fondate ma, a mio avviso, portando la cifra attuale da 10 milioni a 15 o a 20 non credo che cambieremmo la sostanza delle cose; del resto, queste somme sono destinate agli interventi di somma urgenza, ai quali, naturalmente, seguiranno tutti gli interventi necessari nelle forme normali.

Z A N N I E R , *relatore*. Nella mia relazione ho precisato che, qualora durante la esecuzione dei lavori in economia si riconosca insufficiente la somma disponibile, l'ingegnere capo presenterà, in base all'articolo 71, perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione della eccedenza di spesa; questo significa che, in capo a due-tre giorni, si può ottenere l'integrazione del finanziamento fino a raggiungere la cifra necessaria ai lavori.

I 10 milioni per il pronto intervento, infatti, lasciano il tempo necessario per le successive richieste, che possono essere indirizzate, mediante telegramma, direttamente al Ministero dei lavori pubblici.

Naturalmente, non sarò certo io ad oppormi se il Governo riterrà di accogliere la richiesta avanzata dai senatori Crollanza e Adamoli, ma sono convinto che l'attuale limite stabilito dal provvedimento sia sufficiente per far fronte alle prime urgentissime necessità.

C R O L L A N Z A . Desidererei che il sottosegretario de' Cocci ci precisasse se

questi 10 milioni saranno destinati, in caso di calamità, ad ogni singolo compartimento dell'ANAS, per esempio, o se, invece, costituiranno un intervento a favore dei singoli comuni interessati alla frana, alla rottura di un fiume e così via.

Nel primo caso, infatti, i 10 milioni sarebbero, nella stragrande maggioranza dei casi, insufficienti per far fronte anche alle prime necessità; mentre, nel secondo caso, questa cifra servirebbe effettivamente a qualcosa.

Z A N N I E R , *relatore*. Sarò anch'io grato al Sottosegretario se vorrà chiarire alla Commissione questo punto; comunque, ritengo che l'intervento di 10 milioni interessi ogni località colpita nell'ambito della stessa provincia e non la provincia nella sua globalità.

Se lo straripamento di un fiume o un movimento sismico danneggerà tre comuni, mi sembra evidente che a tutti e tre andrà questo aiuto immediato dello Stato.

D E U N T E R R I C H T E R . A me pare che il disegno di legge vada interpretato nel senso indicato dal senatore Zannier, cioè, che si tratta di interventi specifici in ogni località colpita.

Resta tuttavia sempre valida, a mio avviso, l'obiezione che i 10 milioni non sono sufficienti ed allora si potrebbe, per esempio, precisare nel testo del provvedimento che, su esplicita autorizzazione del Ministro, tale importo può arrivare fino ad un massimo più elevato.

Z A N N I E R , *relatore*. Le faccio presente, senatore De Unterrichter, che tale possibilità è già prevista dalla legge e, come ho detto, l'ingegnere capo del Genio civile può disporre senz'altro l'immediato inizio dei lavori, richiedendo altresì, mediante telegramma, l'autorizzazione ad eseguire i lavori suppletivi per i quali domanda ulteriori finanziamenti.

D E ' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Dopo la chiara ed esauriente relazione del senatore Zannier, ritengo che al Governo rimanga ben poco da

aggiungere, salvo, come richiesto, qualche precisazione.

Come è stato detto, l'importo delle disponibilità per far fronte all'inizio di lavori urgentissimi, con il presente disegno di legge, viene elevato di cinque volte; personalmente, non avrei nulla da obiettare ad elevare ulteriormente il limite di 10 milioni, ma, come ha giustamente detto il Presidente, con questo non verremmo a risolvere praticamente nulla.

Infatti, in caso di bisogno, ove la cifra si dimostrasse insufficiente, non solo l'ingegnere capo del Genio civile potrà inviare al Ministero una perizia suppletiva per la richiesta di altri fondi, ma potrà procedere anche in base al dettato della legge n. 1010 sui pronti interventi, che consente lavori per miliardi.

Non dobbiamo dimenticare che il provvedimento in questione si riferisce solo alle opere di immediatissimo — se così si può dire — intervento ed in economia, senza il ricorso ad alcuna procedura; perciò, elevare da 10 a 15 milioni la cifra indicata non risolve nulla, in quanto ci sono altre leggi e disposizioni che permettono di disporre di altri fondi.

Tanto più che, come è stato detto dal relatore, se si verificano cinque o sei necessità nella stessa zona, si possono fare cinque-sei distinti interventi, ciascuno di 10 milioni.

CROLLALANZA. Poichè risulterà agli atti quanto ella ha detto, onorevole Sottosegretario, come interpretazione del provvedimento, siamo senz'altro d'accordo.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Ovunque vi sia somma urgenza e ovunque vi sia pericolo si può fare una spesa di questo genere.

Infine, va tenuto presente che il Tesoro ha dato il suo assenso con una certa cautela, invitando il Ministero dei lavori pubblici ad emanare una circolare nella quale si sottolinei che si deve trattare di opere veramente urgenti.

Per tale ragione, ritengo che sia opportuno andar cauti nell'aumentare il limite di spesa previsto dal provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, composto di un articolo unico, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Tolloy, Ferroni e Zannier: « Studio dei particolari problemi del sottosuolo in connessione con il problema delle comunicazioni tra il centro storico di Venezia e la terraferma » (1461)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Tolloy, Ferroni e Zannier: « Studio dei particolari problemi del sottosuolo in connessione con il problema delle comunicazioni tra il centro storico di Venezia e la terraferma ».

Desidero far presente agli onorevoli senatori che proprio ieri è stata comunicata in Assemblea la presentazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa, che prevede, appunto, la spesa di circa 800 milioni per lo studio di tutti i problemi della città di Venezia. Pertanto, il disegno di legge n. 1461, che riguarda un settore specifico, potrebbe essere probabilmente assorbito dal provvedimento presentato dal Governo. Proporrei quindi di rinviarne l'esame, in attesa che sia assegnato anche l'altro provvedimento, per vedere se sia possibile un esame abbinato dei due disegni di legge.

ZANNIER. Il disegno di legge, presentato ieri, al quale ella si è riferito, signor Presidente, che prevede una spesa di 840 milioni, riguarda esclusivamente lo stanziamento per gli studi e le ricerche relative ai provvedimenti di salvaguardia di Venezia nel suo quadro generale ed ha qualcosa in comune con il disegno di legge n. 1554, che fra non molto dovrebbe essere da noi esaminato, anche esso relativo alla salvaguardia di Venezia.

Il disegno di legge in esame, invece, d'iniziativa parlamentare e di cui anch'io sono

7ª COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.)

62ª SEDUTA (4 maggio 1966)

firmatario, è distinto dal provvedimento che prevede lo stanziamento di 840 milioni, poiché riguarda lo studio della possibilità di comunicazioni rapide. Però, da una dichiarazione fatta dal sottosegretario Romita all'altro ramo del Parlamento, risulta che il Governo avrebbe in fase di avanzato studio anche un provvedimento analogo a quello in questione relativo alle comunicazioni.

Pertanto, anch'io sarei del parere di sospendere l'esame di tale provvedimento e di attendere la presentazione di questo secondo disegno di legge d'iniziativa governativa.

PRESIDENTE. Mi pare, quindi, che la proposta di rinvio potrebbe essere accolta.

DE' COCCI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. La proposta di rinvio va accolta, a mio avviso, per il motivo accennato dal senatore Zannier, cioè per il fatto che il Ministero dei lavori pubblici già da tempo ha allo studio un disegno di legge tendente a disciplinare il problema delle comunicazioni di Venezia con la terraferma, e lo stesso proponente e primo firmatario del disegno di legge oggi in esame, senatore Tolley, ha riconosciuto l'opportunità che sia il Ministero dei lavori pubblici ad assumere l'iniziativa, risolvendo anche i problemi di copertura finanziaria.

Ora, il mio Dicastero già da tempo ha inviato agli altri Ministeri competenti un apposito schema di disegno di legge; il Ministero del tesoro deve darci una risposta in merito alla copertura — e nelle scorse settimane è stato sollecitato nella maniera più pressante —, mentre il Ministero della pubblica istruzione ha dichiarato di essere favorevole a questo disegno di legge, chiedendo, però, un'attiva partecipazione allo studio di questi problemi; per essi non devono essere prospettate soluzioni aprioristiche, ma si deve operare con lavoro collegiale.

Mi sembra, quindi, opportuno sospendere l'esame di questo provvedimento per attendere la maturazione dell'*iter* dello schema di disegno di legge d'iniziativa governativa.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere all'onorevole Sottosegretario, dal momento che egli conosce tutti questi disegni di legge, se non sia possibile trattarli congiuntamente e formare un unico testo.

DE' COCCI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Avendo essi un comune denominatore, potrebbero anche essere trattati congiuntamente; ma non è una cosa essenziale, dal momento che, in fondo, l'oggetto immediato è diverso.

ADAMOLI. Una parte di studio ritengo che possa essere comune: quella, cioè, che riguarda i caratteri del sottosuolo di Venezia in generale.

DE' COCCI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. La cosa, a mio avviso, non ha molta importanza; è essenziale, invece, assicurarsi che il Tesoro conceda ulteriori appositi finanziamenti in aggiunta agli 840 milioni di cui si parlava prima.

Del resto, l'esame di questo disegno di legge dovrebbe essere ugualmente rinviato perchè manca l'adesione della Commissione finanze e tesoro.

PRESIDENTE. Le faccio invece presente che il parere della 5ª Commissione è pervenuto ed è del seguente tenore:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 1461, osserva quanto segue.

All'onere finanziario di lire 150 milioni, di cui al primo comma dell'articolo 3, si farebbe fronte con riduzione dei capitoli 1309 e 1310 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il 1965.

Al riguardo si osserva che — essendo ormai trascorso l'anno finanziario 1965 — sarà opportuno far riferimento all'anno finanziario 1966.

Si ritiene, inoltre, necessario dare precisa indicazione, per ciascuno dei capitoli del bilancio 1966 corrispondenti ai capitoli prima citati, dell'ammontare preciso della riduzione che si intende apportare.

La Commissione finanze e tesoro, subordinata, pertanto, la sua non opposizione all'ulte-

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)62^a SEDUTA (4 maggio 1966)

riore corso del provvedimento, per quel che concerne l'osservanza del disposto del quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione, all'adesione — da parte della Commissione di merito — sugli emendamenti sopra prospettati, nonchè all'assenso del Governo sulle proposte riduzioni di bilancio ».

D E ' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Prendo atto di tale parere e, concludendo, mi pare che la cosa più opportuna da fare sia quella di rinviare l'esame del provvedimento per sentire il Ministero del tesoro e vedere se si può ottenere

un finanziamento a parte, senza alcuna riduzione di capitoli di bilancio.

P R E S I D E N T E . Se non sorge opposizione, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari